



**SEGRETERIA DI STATO
TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA**

RELAZIONE AL PROGETTO DI LEGGE

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COLLEGI SINDACALI E/O SINDACI REVISORI DI NOMINA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE**

Già da diversi anni il Consiglio Grande e Generale, per i membri di collegi sindacali o per i sindaci revisori la cui nomina è dalla legge allo stesso demandata - qualora la norma specifica che li disciplina non preveda disposizioni in merito ai requisiti e alle cause di incompatibilità, o li preveda in maniera generica - ha adottato l'orientamento in base al quale - quanto meno - gli stessi debbano possedere i requisiti previsti dalla vigente legge sulle società e non debbano incorrere nelle cause di incompatibilità dalle medesime leggi contemplate.

Tale orientamento - consolidatosi nel tempo - muove dall'esigenza di individuare comunque - anche in assenza di espresse disposizioni normative o di disposizioni poco circostanziate in ordine alla competenza professionale contabile - i professionisti con la formazione e l'esperienza tecnica ed amministrativa più opportuna.

E' noto a tutti come il ruolo del sindaco revisore sia un ruolo estremamente delicato e di grande responsabilità. Compete infatti al sindaco revisore controllare l'amministrazione dell'ente cui fa riferimento e vigilare sulla osservanza - da parte dell'ente medesimo e dei suoi organi di amministrazione - della legge e delle norme statutarie. Controllo e vigilanza che presuppongono non solo competenza e conoscenza delle regole contabili ma professionalità, onorabilità ed indipendenza.

La Legge 23 febbraio 2006 n.47 "Legge sulle Società" e successive modifiche all' art.61 dispone che:

"1. Il collegio sindacale, quando la sua costituzione è obbligatoria, si compone di tre o cinque membri.

2. Almeno due membri devono risultare iscritti nel Registro dei Revisori Contabili. 3. I restanti membri, se non iscritti a tale registro, devono risultare iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti, al Collegio dei Ragionieri Commercialisti o all'Ordine degli Avvocati e Notai. Si considera equivalente l'iscrizione ad ordini e collegi stranieri ovvero l'abilitazione all'esercizio di tali libere professioni ottenuta all'estero: a tal fine, i certificati e le attestazioni straniere saranno considerate equivalenti a quelle sammarinesi qualora da esse emerga la sussistenza dei requisiti stabiliti.

4. La maggioranza dei membri del collegio sindacale deve avere la residenza nella Repubblica. (...)."

L'orientamento, dunque, seguito in questi anni dal Consiglio Grande e Generale è stato quello di nominare sindaci revisori che - ancorché non previsti - avessero almeno tali

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**SEGRETERIA DI STATO
TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA**

requisiti, a garanzia dei principi sopradetti. Requisiti che devono permanere per la durata dell'incarico.

In relazione a quanto sopra esposto il presente Progetto di Legge disciplina i requisiti e/o incompatibilità del sindaco o revisore di nomina consigliere, nonché i criteri di decadenza.

Al fine di garantire una continuità dell'azione amministrativa viene previsto un congruo periodo di adeguamento alle nuove disposizioni.

Il Segretario di Stato
Stefano Canti